

CIRCOLARE N. 13
23 APRILE 2014

La Dichiarazione ambientale (MUD) in scadenza il prossimo 30 aprile 2014

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

Entro il **30 aprile 2014** deve essere presentato il **MUD** - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2014, in relazione all'anno 2013, alla **Camera di Commercio**.

Lo ha stabilito il DPCM 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 213), che, in attuazione della L. 25 gennaio 1994 n. 70, ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2014, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare **in sostituzione** di quello approvato con il DPCM 20 dicembre 2012.

L'approvazione di un **nuovo** modello MUD si è resa necessaria in conseguenza delle **modifiche** all'ambito di **applicazione** e del differimento della piena entrata in operatività del Sistema di controllo della **tracciabilità dei rifiuti** (SISTRI), ad opera dell'art. 11 del DL 31 agosto 2013 n. 101 conv. L. 30 ottobre 2013 n. 125.

Pertanto, il nuovo MUD deve essere utilizzato, da parte dei soggetti interessati, per la presentazione delle dichiarazioni ambientali **relative al 2013** e agli **anni successivi, sino** alla piena **entrata in operatività del SISTRI**, che è avvenuta in due distinti momenti: il 1° ottobre 2013 e il 3 marzo 2014. A tale proposito, è utile ricordare che il Ministero dell'Ambiente, con la circ. n. 1 del 31 ottobre 2013, ha previsto, al punto 5, in via transitoria, una sorta di **doppio regime** degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate e, riguardo alla presentazione del MUD, in applicazione dell'art. 189 del DLgs. n. 152/2006, ha previsto che tale adempimento è dovuto con riferimento ai **rifiuti prodotti** e **gestiti** negli anni 2013 e 2014.

Quanto al **termine di presentazione** il nuovo MUD deve essere presentato **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** (quindi entro il 30 aprile 2014 in relazione all'anno 2013). In particolare il decreto di fine dicembre contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

- Comunicazione **rifiuti**;
- Comunicazione **veicoli fuori uso**;
- Comunicazioni **imballaggi**;
- Comunicazioni rifiuti di **apparecchiature elettriche** ed **elettroniche** (RAEE);
- Comunicazione rifiuti **urbani**, assimilati e **raccolti in convenzione**;
- Comunicazione produttori di **apparecchiature elettriche** ed **elettroniche** (AEE).

Il modello MUD, inoltre, deve essere presentato alla **Camera di Commercio competente per territorio**, intendendosi tale quella della Provincia in cui ha **sede** l'unità locale cui si riferisce la **dichiarazione**. I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla CCIAA della Provincia nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.

La presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale potrà avvenire:

- con **modalità telematica**, utilizzando la **firma digitale** (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key). In questo caso la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it;
- a mezzo **raccomandata** da inviare alla Camera di Commercio di competenza, ma solo per i soggetti che possono utilizzare la "Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata" (coloro che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali).

Come ricorda il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio (l'indirizzo è www.tuttocamere.it), il **diritto di segreteria** per l'**invio telematico** è di 10 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

Il diritto per la trasmissione cartacea della **comunicazione semplificata**, invece, è di 15 euro.

Come ulteriore contributo, alleghiamo di seguito alla presente quanto pubblicato in data odierna sull'argomento da Il Sole 24Ore.

Adempimenti. Il modello unico di dichiarazione dovrà essere inviato alle Camere di commercio entro mercoledì 30 aprile

Rifiuti, stretta finale per il Mud

In attesa della piena operatività del sistema, obbligati anche gli aderenti al Sistri

Paola Fico

Scade mercoledì 30 aprile il termine entro cui presentare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale), il quale, pur con le consuete difficoltà di compilazione, resta un punto fermo nella tracciabilità dei rifiuti.

Dopo la ginkama disegnata dal Sistri, il sistema torna, infatti, al punto di partenza. Qui, con qualche ritocco (fornito dal Dpcm 12 dicembre 2013) e un punto fermo sull'apparato sanzionatorio a carico dei produttori di rifiuti (dato dal Dl 101/13), l'ormai antico sistema di trasmissione dei dati quali-quantitativi su produzione e gestione dei rifiuti nell'anno precedente appare più forte di prima e conferma di essere l'unica modalità esistente.

Insomma, anche sotto il profilo della trasmissione dati, il Sistri ha fatto tanto rumore per nulla. Va ricordato che l'articolo 11 del Dl 101/13 (convertito nella legge 125/2013) ha modificato l'ambito di applicazione del Sistri e previsto nuovi termini per l'adesione dei nuovi obbligati. Quindi, fino alla piena operatività del Sistri, il Mud dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al Sistri, sia da quelli obbligati (si veda anche la Circolare Miambiente/13 sul Sistri).

due sezioni Consorzi e Gestori rifiuti di imballaggio.

Destinataria del Mud è la Ceiaa della provincia dove ha sede l'unità locale cui è riferita la dichiarazione. Va presentato un Mud per ogni unità locale con invio esclusivamente telematico ad eccezione della scheda semplificata rifiuti, la quale può essere utilizzata da soggetti che producono fino a 7 tipologie di rifiuti e, per ogni rifiuto, usano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari. In tal caso è possibile scegliere fra trasmissione telematica e cartacea. Per i rifiuti urbani e assimilati si può scegliere l'invio telematico o la spedizione postale della modulistica generata dal sistema di compilazione


(www.mud.comuni.it).

Le dichiarazioni telematiche sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria pari a 10 euro per ogni unità locale dichiarante, che sale a 15 per le dichiarazioni cartacee. Solo per la Comunicazione Aee non sono previsti diritti di segreteria. Per la trasmissione telematica i dichiaranti devono possedere un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key).

Se nel 2013 non sono state effettuate attività per le quali è prevista la comunicazione, non occorre presentare un Mud in bianco. Per i rifiuti pericolosi il Cer (Codice europeo dei rifiuti) non deve riportare il segno grafico dell'asterisco.

L'ALLARGAMENTO

Necessario segnalare nel prospetto le materie prime secondarie e gli aggregati riciclati



Quest'anno le principali modifiche riguardano: il ritorno dell'obbligo dei gestori di discariche di inserire nella "Scheda autorizzazioni" la capacità residua annua. Nella scheda va inserita anche la capacità annua autorizzata degli impianti di incenerimento e coincenerimento riferita alle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattate. Nella "Comunicazione rifiuti" torna, poi, l'obbligo di indicare lo stato fisico del rifiuto.

La "Scheda Materiali" è tutta nuova; qui si indicano le quantità di materiali e prodotti secondari che, come materie prime secondarie e "end of waste", cessano di essere rifiuti. Non essendo rifiuti, infatti, in precedenza non venivano dichiarati. Ora, però, il dato è richiesto dagli obblighi di comunicazione di cui alla decisione 2011/753/UE. In particolare, tra i materiali da elencare figurano anche gli aggregati riciclati, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Le quantità di materiali e prodotti secondari che cessano di essere rifiuti vanno indicati anche nella "Comunicazione imballaggi" e in quelle relative ai gestori di Raee e ai veicoli fuori uso.

Le sei tipologie di comunicazione

I soggetti obbligati a trasmettere le comunicazioni legate al Modello unico ambientale

- COMUNICAZIONE RIFIUTI SPECIALI**
- Raccoglitori e trasportatori di rifiuti a titolo professionale
 - Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
 - Imprese ed enti che recuperano e smaltiscono rifiuti
 - Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
 - Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con volume di affari annuo superiore a 8 mila euro
 - Imprese ed enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti acque, depurazione acque reflue e abbattimento fumi

COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

Soggetti che effettuano attività di trattamento (autodemolizione, rottamazione e frantumazione) dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

Chi gestisce sia veicoli fuori uso, sia altri rifiuti, deve presentare un solo Mud comprensivo della Comunicazione Rifiuti Speciali e di quella Veicoli fuori uso

COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI AEE

- fabbricanti e venditori di Aee con il proprio marchio;
- rivenditori con il proprio marchio di Aee prodotte da altri fornitori. Il rivenditore non è "produttore" se l'Aee reca il marchio del produttore di cui al punto precedente;
- importatori o chi immette per primo, nel territorio nazionale, Aee nell'ambito di un'attività professionale e le commercializza anche con vendita a distanza;
- I Consorzi Raee comunicano, per conto dei produttori aderenti, i dati relativi al peso di quanto raccolto, reimpiegato, riciclato e recuperato nel 2013 ex articolo 7 comma 3, del Dm 185/2007

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI

- sezione Consorzi: Conai i sistemi autonomi o cauzionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del Dlgs 152/2006
- sezione gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento

COMUNICAZIONE RAEE

- Gestori impianti trattamento Raee;
- Gestori centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del Dlgs 151/05

Come si può osservare nella scheda a fianco, con il Mud gli obbligati dichiarano i rifiuti prodotti e gestiti nel 2013 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato. Il tracciato da seguire è quello di cui al Dpcm 12 dicembre 2013, che ha abrogato il precedente Dpcm 20 dicembre 2012. Tuttavia, anche quest'anno il Mud è articolato in sei comunicazioni che vanno presentate dagli obbligati all'adempimento: rifiuti veicoli fuori uso; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). Si aggiunge la comunicazione relativa agli imballaggi, che quest'anno si sdoppia nelle

Mud

Con il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) si identifica un insieme di dichiarazioni, presentate annualmente da soggetti produttori e gestori di rifiuti e dai produttori di Aee, alla Camera di commercio del luogo ove ha sede l'unità locale cui è riferito il Mud. Nella dichiarazione i rifiuti vengono raggruppati per tipologia (tramite dei codici numerici chiamati Cer) per produttore e provenienza. La dichiarazione rappresenta il bilancio annuale dei registri di carico e scarico dei rifiuti

Il punto critico. Dopo i dubbi dello scorso anno pienamente applicabili le sanzioni previste dal decreto legislativo 152/06

L'omissione costa fino a 15.500 euro

Anche sul fronte delle sanzioni il vorticoso succedersi legislativo incentrato sul Sistri produceva i suoi guasti: lo scorso anno, infatti, non era chiaro se fossero applicabili le sanzioni per l'omessa, incompleta o inesatta presentazione del Mud da parte dei produttori di rifiuti speciali, dal momento che l'unica sanzione esistente era quella riferita alla scheda Sistri ("mudino") poiché richiamata dal Dlgs 205/10 (come modificato sul punto dal Dlgs 121/2011). Mentre l'articolo 52, comma 1, della legge 134/12 richiamava obblighi e sanzioni per registro e formulario, ma non per il Mud.

Alla confusione legislativa e agli imbarazzi interpretativi ha posto fine l'articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/13 a monte del quale, fino al 31 dicembre 2014, la disciplina sostanziale per Mud, registri e formulari risiede negli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale") «nel testo precedente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010» e si applicano «le relative sanzioni».

Quindi, torna con grande chiarezza l'attualità applicativa delle sanzioni previste dall'articolo 258, commi 1 e 5, del Dlgs 152/06 (nella versione precedente alla modifica del 2010) anche per

l'omessa, incompleta o inesatta presentazione del Mud (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro); si aggiunge la presentazione in ritardo entro il 29 giugno (sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1600 euro). Invece, le indicazioni incomplete o inesatte che, però, consentono di ricostruire le informazioni dovute, sono colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro. Occorre, allora, suggerire e ricordare alcune cose:

è necessario che i produttori di rifiuti (iniziali o nuovi) che li raggruppano in deposito temporaneo prestino attenzione al cal-

colo del quantitativo giacente alla data del 31 dicembre 2013. Il calcolo fa fatto sommando alla giacenza fa 2012 quanto prodotto nel 2013 e sottraendo quanto avviato a recupero/smaltimento ancora nel 2013;

nella dichiarazione di quest'anno, a differenza di quella del 2013 è nuovamente necessario inserire lo stato fisico del rifiuto. Quindi, per ogni stato fisico di ogni rifiuto, va compilata una "Scheda RIF";

i commercianti e i trasportatori coinvolti nel regime dell'"uso contro uso" (compro il nuovo e lascio il vecchio) per i rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) sono

Il chiarimento

01 | IL NODO

Lo scorso anno non era chiara l'applicabilità delle sanzioni per omessa, incompleta o inesatta presentazione del Mud da parte dei produttori di rifiuti speciali poiché l'unica sanzione esistente era quella riferita alla scheda Sistri

02 | LA SOLUZIONE

Alla confusione legislativa e agli imbarazzi interpretativi ha posto fine l'articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/13, richiamando le sanzioni del decreto legislativo 152/06

esclusi dall'obbligo di Mud (articolo 9, Dm 65/2010); analoga esclusione opera per i professionisti che producono rifiuti pericolosi, i quali assolvono all'obbligo conservando, in ordine cronologico, copia dei formulari per il trasporto (Legge 29/2006, articolo 11). Estetisti, acconciatori, truccatori, tatuatori, podologi, callisti, agopuntori, manicure, pedicure e applicatori di piercing, che producono rifiuti pericolosi a rischio infettivo (come aghi e siringhe) possono trasportarli in conto proprio fino a 30 chili giorno. In tal caso Mud e registro (anche ai fini del trasporto) non sono richiesti, purché i formulari siano conservati in modo idoneo all'effettuazione dei controlli (legge 214/11, articolo 40, comma 8).

